



Roma, 12.02.2016

Ufficio: DOR/ALP/DMS  
Protocollo: 201600001055/AG  
Oggetto: **Deontologia professionale - Esercizio abusivo della professione**

Circolare n. 9720

SS  
MED 13  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

### ***Esercizio abusivo della professione***

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali relative alla tematica in oggetto (da ultimo alla circolare n. 7909 del 24.2.2012) e, facendo anche riferimento al recente servizio andato in onda su Striscia la notizia il 6.2.2016, riguardante alcune farmacie comunali di Garbagnate (Mi), si richiama l'attenzione degli Ordini provinciali sulla rilevanza di un'adeguata e tempestiva vigilanza sul corretto esercizio della professione, in quanto condotte non conformi alla legge ed alla deontologia non possono essere tollerate e, tra l'altro, arrecano un grave pregiudizio all'immagine della professione.

In particolare, gli Ordini provinciali sono tenuti ai sensi dell'art. 8 della Legge 175/1992 a porre in essere iniziative di vigilanza promuovendo ispezioni presso le sedi professionali dei propri iscritti.

In merito, si richiama l'attenzione su alcuni profili di fondamentale importanza relativamente all'esercizio abusivo della professione.

Il farmacista che consenta o agevoli a qualsiasi titolo l'esercizio abusivo della professione concorre nel reato di cui all'art. 348 del Codice Penale ed è assoggettato alla sanzione di cui all'art. 8 della legge 175/1992 che prevede l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno, da irrogarsi in sede di procedimento disciplinare.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Si rammenta, infine, che costituisce preciso obbligo deontologico per il farmacista che presta la propria attività al pubblico (art. 5, comma 1, Cod. Deont. Farm.), indossare il camice bianco e il distintivo professionale. La ratio di tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.

Gli Ordini sono pertanto invitati ad adottare le iniziative ritenute opportune e a richiamare gli iscritti al pieno rispetto della normativa vigente ed alle statuizioni del Codice deontologico con particolare riferimento alle questioni relative all'abusivismo professionale

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Sen. Andrea Mandelli)